



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 693/2026

MARIA DANIELA BORSELLINO

CC - 19/05/2026

DANIELA FALLARINO

R.G.N. 9663/2026

VINCENZO PEZZELLA

- Relatore -

DONATO D'AURIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 30/01/2026 del Tribunale della Libertà di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella.

Lette le conclusioni per l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del Sostituto Procuratore gen. Francesca Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026, depositata il 26 febbraio 2026, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale locale avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale del 16 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in relazione a un procedimento che lo vede indagato quale "promotore ed organizzatore" di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipo cocaina, ex art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 50) — nello specifico gli si contesta di avere costituito, organizzato e gestito un traffico di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale, coordinando il collocamento, l'occultamento, la lavorazione e lo smercio di sostanza stupefacente del tipo cocaina mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari nel Comune di [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] per reati della stessa specie — nonché di svariati reati fine: artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (capi 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 44, 48, 49, 52); 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 1 lett. a), d.P.R. n. 309/90 (capi 6, 21, 23); 81 cpv, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/90 (capo 10); 81 cpv, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capo 14); 81 cpv, 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 comma 1 lett. g), d.P.R. n. 309/90 (capi 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47).

2. Ricorre [REDACTED] [REDACTED] a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del divieto del *ne bis in idem*, con riferimento al reato associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria.

Sul punto, si evidenzia che: a. il primo giudice aveva disatteso la richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, rilevando che per i medesimi fatti era stata già emessa misura cautelare, essendo stato contestato in altro procedimento (il N. 35212/2020 R.G.N.R.) lo stesso reato associativo (trattandosi di sodalizio facente capo allo stesso [REDACTED] operante negli stessi luoghi), sia pure con una base meno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente; b. nell'ambito di tale procedimento, la richiesta di misura era stata accolta nei confronti di Mohamed [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] mentre era stata rigettata per gli altri tre coindagati, e, quindi, in assenza di impugnazione da



parte del Pubblico Ministero, si era formato su tale provvedimento il giudicato cautelare; c. successivamente, sempre nell'ambito di tale procedimento, all'udienza preliminare del 3 novembre 2025, il Pubblico Ministero aveva mutato l'imputazione associativa, circoscrivendola temporalmente da luglio 2020 a marzo 2021; d. secondo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto condannato per reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere nuovamente perseguito per la partecipazione a una più ampia associazione dedita al narcotraffico operante, come nel caso di specie, nello stesso contesto spazio-temporale, in assenza di un concreto accertamento in ordine all'autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente a escludere la «medesimezza» del fatto, la mera estensione soggettiva dei componenti.

Si lamenta in ricorso che, nel caso in esame, il tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente di poter emettere una nuova ordinanza di custodia cautelare in relazione ad un medesimo reato su cui si era già fondata una precedente ordinanza cautelare divenuta irrevocabile.

Il ricorrente osserva che la descrizione del fatto nei due procedimenti è sovrapponibile: il [REDACTED] è descritto quale capo e promotore mentre gli altri soggetti avrebbero realizzato meri reati fine sotto la sua direzione in qualità di partecipi. Pertanto, con tutta evidenza, le due associazioni non sono autonome l'una dall'altra, ma condividono la capacità decisionale ricondotta ad un unico soggetto (l'odierno ricorrente) e operano nel medesimo contesto spazio-temporale (con permanenza). Coincide, inoltre, il luogo di commissione dei reati (la zona di Prima Porta ed aree limitrofe).

Si osserva in ricorso che il tribunale del riesame ha fondato la diversità dei presupposti delle due misure sulla non sovrapponibilità del dato temporale di operatività delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90, alla luce della valutazione *ex post* operata dal PM nel procedimento principale relativo alla prima ordinanza cautelare, che in sede di udienza preliminare ha "chiuso", circoscrivendola temporalmente al marzo 2021, l'originaria contestazione aperta.

Sul punto, per il ricorrente l'ordinanza impugnata non si confronterebbe in modo esaustivo con le argomentazioni difensive, laddove si era sottolineato che la pubblica accusa ha modificato l'imputazione soltanto dopo la valutazione della sua richiesta cautelare nel precedente procedimento. E che, ragionando come fa il provvedimento impugnato, si consentirebbe al Pubblico Ministero di reiterare infinitamente le richieste cautelari su un medesimo fatto, frazionando anche *ex post* reati permanenti.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza della gravità indiziaria, erronea qualificazione dei fatti, insussistenza e inattualità delle esigenze cautelari, inadeguatezza della misura.



Sotto il primo profilo, si rileva che, trattandosi di «droga parlata», l'ordinanza impugnata si fonderebbe su elementi di prova piuttosto incerti, quali intercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità.

Sotto il secondo profilo, si osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni al dettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la non occasionalità dell'attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativo ben poteva essere inquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto al profilo delle esigenze cautelari e dell'adequatezza della misura, si censura che il Tribunale non abbia considerato che i reati risalgono a oltre due anni or sono e che l'indagato non dispone e non disponeva di autonomi canali di approvvigionamento, sicché le mutate condizioni di vita sue e dei coindagati consentivano di escludere il pericolo di recidiva.

Si lamenta, infine, che il tribunale non abbia indicato le ragioni per le quali il [REDACTED] non fosse meritevole di una misura cautelare più graduata.

Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte indicate in epigrafe per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a precisare.

Quanto ai rimanenti profili di doglianza, gli stessi sono assorbiti, in quanto, ancorché la proposta questione del *ne bis in idem* cautelare riguardi esclusivamente il reato associativo, la sussistenza o meno del reato associativo e la relativa scrutinabilità del motivo in punto di gravità indiziaria finisce per refluire anche sulle esigenze cautelari, quanto meno sotto il profilo della gravità complessiva del fatto.

L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

2. Come fondatamente lamenta il ricorrente, non appare corretta in punto di diritto la motivazione con cui, a pag. 20 dell'ordinanza impugnata, il tribunale ha confutato l'argomentazione con cui il Gip, nell'ordinanza reiettiva della misura cautelare richiestagli, aveva ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di *ne bis in idem* cautelare in relazione alla circostanza che nel procedimento n. 35212/2020



R.G.N.R., era già stata emessa a carico dell'odierno ricorrente una misura cautelare in relazione al medesimo reato associativo (trattandosi di sodalizio facente capo allo stesso [REDACTED] operante negli stessi luoghi), sia pure con una base meno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente.

Per il tribunale capitolino: «Tale argomento deve essere respinto, tenuto conto che, oltre alla circostanza per cui gli atti del diverso citato procedimento non sono nella disponibilità del Collegio, risulta in ogni caso che, come evidenziato dal PM nell'atto di impugnazione, si tratta di due distinte ipotesi di reato perché le partecipazioni ad associazione ex articolo 74 d.P.R. n. 309/90 risultano non sovrapposte cronologicamente, attesa la modifica dell'imputazione come operata nel verbale dell'udienza preliminare, celebrata anche nei confronti del ricorrente, il 3/11/2025 nell'ambito del procedimento numero 35212/2020 RGNR, atto prodotto nel procedimento n. 1781/2025 R.G. Libertà nei confronti della coindagata Marconi Francesca, procedimento pure trattato in data odierna; come risulta dal predetto verbale, il PM ha operato in quella sede una modifica dell'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole "in Roma accertato da luglio 2020 a marzo 2021. Stante la differente epoca di consumazione dei reati, non ha luogo alcun *bis in idem* per la posizione di [REDACTED] [REDACTED]».

Orbene, ritiene il Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso, *in primis*, in un errore di tipo metodologico. Ed invero, a fronte di un'eccezione di *bis in idem* cautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale di cui all'incolpazione, confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosi pacificamente consolidato il c.d. giudicato cautelare) al fine di valutarne ed interpretarne il tenore, per stabilire quale fosse l'ambito di estensione, spaziale e cronologico, delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90. Per far ciò allora, se i giudici romani non avevano la disponibilità degli atti del diverso procedimento, come scrivono nel provvedimento impugnato, dovevano acquisirli.

Va chiarito che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale è l'incolpazione cautelare che ha portato all'emissione della prima misura, a nulla rilevando — diversamente da quanto opina il Collegio capitolino — la modifica dell'imputazione operata dal PM in sede di udienza preliminare, stante l'autonomia del procedimento incidentale *de libertate* rispetto a quello principale fino all'emanazione della sentenza di primo grado che, invece, a norma dell'art. 300 cod. proc. pen. esplica efficacia anche sul procedimento *de libertate*.

Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dal giudice della cautela, in sede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diverso procedimento, rispetto al quale occorre avere come riferimento l'imputazione cautelare che ha sorretto la richiesta di misura e che ha portato all'adozione della stessa, e non — va ribadito



— le vicende del processo principale che potranno e dovranno avere un’inferenza decisionale solo con l’emanazione della sentenza di primo grado.

Dovrà tenersi conto, guardando in concreto gli atti del precedente procedimento e ai fatti in concreto contestati in quello a [REDACTED] [REDACTED] nella loro scansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va a richiedere nel presente procedimento per la “medesima” associazione riguardi un segmento temporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condotta partecipativa permanente, oppure se sia solo una diversa veste formale del medesimo fatto già coperto dal primo titolo.

3. Il giudice del rinvio, ai fini delle valutazioni affidategli, dovrà avere come punto di partenza il criterio generale dell’identità storico-naturalistica del fatto: il “medesimo fatto” sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta, nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona. Questo è il criterio fissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’*idem factum*”, dalla Corte costituzionale n. 200/2016 (vedasi, anche, *ex multis*, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01 Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01).

Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta: non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R. 309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali segmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo procedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura una diversa organizzazione criminale (vedasi in proposito (Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, non mass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, El Faria El Hassan, non mass..

In concreto, occorrerà valutare i seguenti indici materiali: identità o differenza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale di operatività, sfera di interessi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale successione da un sodalizio a un altro, oppure, al contrario, la permanenza di un’unica organizzazione che si evolve nel tempo pur cambiando membri, modalità o articolazioni interne.

Dovendo ricordare, peraltro, che costituisce *ius receptum* che non sono decisivi, da soli, né i meri mutamenti nei ruoli individuali, né il solo dato del diverso numero dei partecipi, né una difformità temporale solo parziale, perché questi elementi possono essere compatibili con la natura permanente del reato associativo. Occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il



soggetto sia passato a una diversa. organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure aventi lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021, dep. 2022, Barattolo, Rv. 282721; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928; Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750)

Corollario di tale principio è che, in tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del *ne bis in idem*, anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame nei vari procedimenti, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708; Sez. 1, n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375).

Infine, si è ulteriormente chiarito che, in tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto" che rileva ai fini dell'operatività del principio del *ne bis in idem*, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259642, in cui la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata contestata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad un periodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale "fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta, in tale contesto).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma, Sezione Riesame.

Così deciso il 19/05/2026

Il Consigliere estensore
Vincenzo Pezzella

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

